



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21.
Repertorio atti n. 1771 CU del 21 dicembre 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2017:

VISTO l'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante: "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 1, sesto comma, della Costituzione" che, al comma 5 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATA l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 1° dicembre 2016 (atto repertorio n. 145/CU), con la quale è stato adottato il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, concernente: "Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di ricorso all'inadempimento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTO l'articolo 2, comma 16, del citato D.P.C.M. che ha previsto l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari;

CONSIDERATO lo schema di decreto in esame, composto di due articoli, che provvede a disciplinare in modo dettagliato la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento di detto Osservatorio che ha sede ed opera presso il Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota DAGL n. 0013012 del 30 novembre 2017 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha fatto pervenire lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, da sottoporre a questa Conferenza ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, provvedimento che, in data 7 dicembre 2017, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che le Regioni e le Amministrazioni statali interessate hanno fatto pervenire una proposta, condivisa dall'ANCI e dall'UPI, di integrazione della lettera a) del comma 23 dell'articolo 2 bis, che inserisce anche il Governo, assieme a Regioni ed Enti locali, tra i soggetti promotori delle sinergie finalizzate al rilancio degli investimenti, così come indicato nel documento consegnato in seduta e che si allega al presente atto;

ACQUISITO, per le vie brevi, l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze;

ACQUISITO, altresì, l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 0013012 del 30 novembre 2017 e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

AP
Il Segretario
Antonio Nacdeo



Il Presidente
Il Sottosegretario Gianclaudio Bressa



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
17/194/CU02/C2

Reute - ero di
solite
21/12/17

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 FEBBRAIO 2017, N.21**

Intesa ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 243

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome ritengono che l'articolazione della disciplina e il funzionamento dell'*Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali* sia di interesse e di vantaggio per favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali e per fornire ogni spunto atto a perfezionare i meccanismi delle intese sui territori e migliorare i rapporti istituzionali fra gli enti anche sperimentando proposte innovative.

Ritengono opportuno, nel contempo, sottolineare che lo schema di decreto non recepisce la decisione della Corte costituzionale n. 252 del 2017 che ha dichiarato, in particolare, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo», e, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, prevede «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Sarebbe opportuno, inoltre, a seguito della sentenza che la lett. a), del comma 23, dell'articolo 2 bis, fosse integrata esplicitando che la sinergia debba attuarsi non solo fra Regioni ed enti locali del territorio ma anche con il Governo:

"a) promuove iniziative per la realizzazione di una stretta sinergia tra Governo, Regioni ed enti locali del proprio territorio finalizzata al rilancio degli investimenti;"

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esprimono l'Intesa condizionata al recepimento dei contenuti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 2017.

Roma, 21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge;

Visto l'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

Visto il comma 5 del citato articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, "Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2017, n. 59;

Visto il comma 16 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, concernente organizzazione dell'Osservatorio di cui al medesimo articolo 2;

Ritenuto di procedere alla modificazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, per l'integrazione della disciplina sull'organizzazione dell'Osservatorio di cui al predetto articolo 2 nell'ambito del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017;

Considerato, altresì, che il comma 5 del richiamato articolo 10 della legge n. 243 del 2012 prevede che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che devono esprimersi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del _____ ;



Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del ;

Acquisiti i pareri della V commissione della Camera dei deputati in data e della V commissione del Senato della Repubblica in data ;

ADOTTA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21)

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, il comma 16 è soppresso;
- b) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

“ART. 2-bis

(Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali)

1. E' istituito, senza oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito denominato Osservatorio, per il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali. L'Osservatorio ha sede ed opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. L'Osservatorio opera con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

3. L'Osservatorio è presieduto dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.PA.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ed è composto dai seguenti membri effettivi:

- a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- d) tre rappresentanti indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- e) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);
- f) due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 3. Con la



stessa procedura sono nominati i membri supplenti, in numero corrispondente a quello dei componenti effettivi.

5. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I componenti non possono essere riconfermati per più di due mandati.

6. L'incarico di componente dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato.

7. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attività dell'Osservatorio sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

8. L'Osservatorio agisce come organo tecnico collegiale.

9. Il Presidente dell'Osservatorio, di seguito denominato Presidente, rappresenta l'Osservatorio e ne dirige i lavori.

10. In caso di assenza del Presidente, l'Osservatorio è presieduto da uno dei componenti effettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Presidente.

11. Alle riunioni partecipano, anche in modalità telematica, i componenti effettivi di cui al comma 3. I medesimi componenti, nel caso in cui non possano intervenire ad una riunione, possono essere sostituiti dai rispettivi componenti supplenti. La sostituzione è comunicata al Presidente. I componenti supplenti possono comunque assistere alle riunioni.

12. Alle riunioni possono partecipare, previa autorizzazione del Presidente, i collaboratori dei membri titolari ed esperti esterni espressamente invitati.

13. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei componenti dell'Osservatorio.

14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale di una Segreteria la cui organizzazione ed il cui funzionamento fanno riferimento all'Ufficio II IGEPa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

15. Il Presidente, anche sulla base di quanto convenuto nella riunione precedente, convoca le riunioni dell'Osservatorio, di norma con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione, via posta elettronica, comprendente l'ordine del giorno. La relativa documentazione, trasmessa in via telematica, deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Osservatorio in formato digitale almeno entro i quattro giorni antecedenti la riunione.

16. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno bimestrale.

17. Il Presidente cura la redazione del verbale di ogni riunione avvalendosi della Segreteria di cui al comma 14.

18. L'Osservatorio può richiedere alle amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni rappresentate in seno all'Osservatorio i dati concernenti le intese regionali e le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio.

19. L'Osservatorio può richiedere ad altre istituzioni pubbliche o private le informazioni e i dati necessari a soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi. Il Presidente stabilisce il termine per la loro trasmissione.

20. L'Osservatorio, al fine di monitorare gli esiti delle intese regionali e verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti, utilizza i dati e le informazioni disponibili servendosi dei seguenti indicatori:



- a) capacità di utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti beneficiari (spazi finanziari utilizzati/spazi finanziari acquisiti);
- b) capacità di utilizzo degli spazi finanziari a livello regionale (spazi finanziari disponibili/entrate finali);
- c) tasso di incremento degli investimenti effettuati (investimenti anno n-1 rispetto ad anno n);
- d) tempestività dei pagamenti in conto capitale;
- e) tempi medi di realizzazione delle opere.

21. L'Osservatorio può introdurre ulteriori indicatori di monitoraggio.

22. L'Osservatorio predispose annualmente una relazione sull'esito dell'attività di monitoraggio di cui al comma 20 completa di indicazioni e suggerimenti utili ad ottimizzare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

23. L'Osservatorio elabora principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti da parte degli enti territoriali. A tal fine, anche mediante accordi:

- a) promuove iniziative per la realizzazione di una stretta sinergia tra Regioni ed enti locali del loro territorio finalizzata al rilancio degli investimenti;
- b) promuove programmi specifici di formazione destinati agli enti territoriali;
- c) assicura lo scambio di esperienze e la diffusione delle informazioni con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni interessate anche attraverso pubblicazioni e convegni di approfondimento;
- d) adotta programmi di sensibilizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e delle associazioni rappresentative degli enti territoriali al fine di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti.”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

